

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2020 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio per procura unita alla citazione dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA [REDACTED]

- attrice

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio

- convenuta

Conclusioni. Per l'attrice. In via istruttoria. Dica il CTU se la formula con la quale la Banca ha calcolato la rata prevede il pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto e se ciò determina il venir meno della proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) prevista dall'art. 821 c.c. comportando la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento. In caso di risposta affermativa, dica se con l'applicazione della suddetta formula il monte interessi lievita in maniera esponenziale per il fatto che, al termine di ogni periodo di contabilizzazione degli interessi, il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati, in modo tale che anche questi ultimi producano interessi nei periodi seguenti; dica conseguentemente se il suddetto effetto configura una forma 'nascosta' di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Dica inoltre il CTU se il tasso di ammortamento o il tasso di mora convenuto in contratto abbia superato il tasso soglia ex legge 108/96.

Nel merito: accertare e dichiarare la nullità parziale di entrambi i mutui, ipotecario e chirografario, oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB e per difetto della forma scritta e la illegittimità dei piani di ammortamento, stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta e la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo, con

conseguente necessità di delegare al C.T.U. di rideterminare i rapporti dare-avere applicando il tasso legale in regime di interesse semplice. In ogni caso, col favore delle spese”.

Per la convenuta: “Nel merito ed in via principale: contestati tutti i conteggi avversari, si chiede di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata mandando completamente assolta [REDACTED] da ogni e qualsivoglia pretesa dell’attore. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

In ogni caso, sin da adesso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.

Con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di [REDACTED] ex art. 52 D. lgs. 196/2003.

Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a [REDACTED] nell’ambito delle vicende di cui trattasi.

Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime.

Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull’utilizzo talvolta improprio della normativa sull’usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell’art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell’art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all’art. 17 del medesimo Codice.

Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di [REDACTED] del tutto irrilevanti in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell’art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010.

[REDACTED] formula pertanto istanza affinché sia disposta l’apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell’annotazione di cui all’art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I contratti.

In data 25.7.2019, l’attrice ha acceso un prestito personale con [REDACTED] sottoscrivendo il contratto di finanziamento n. [REDACTED] per l’importo totale di € 10.508,47 di cui € 508,47 per il finanziamento di

una polizza assicurativa (doc. 2-3 conv.). Con il medesimo contratto, inoltre, sono state finanziate anche le spese di istruttoria pari ad € 200,00 per un totale capitale finanziato, dunque, pari ad € 10.708,47 (cfr. doc. 2 conv.).

Il rimborso del prestito, con interessi al tasso fisso del 10,45% (TAN), è stato previsto in 72 rate mensili di € 200,82 ciascuna (la prima incrementata dall'imposta di bollo ex lege dovuta nella misura di € 16,00) a decorrere dal 30.8.2019 oltre al pagamento di spese di incasso rata pari ad € 1,50 /mese.

Il TAEG (dettato ai fini trasparenza calcolato con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi di legge del D.M Tesoro 6 maggio 2000) è stato indicato nella misura del 12,14%, mentre il TEG ai fini della legge n. 108/96 risultava pari, al momento della sottoscrizione, al 14,15%, comprensivo della polizza assicurativa in quanto a copertura del credito di [REDACTED] pertanto rilevante secondo le vigenti Istruzioni di Banca d'Italia.

Il contratto n. [REDACTED] è stato concluso il 4.4.2019, ha natura di prestito personale, con l'importo totale di € 30.884,00 di cui € 2.376,00 per estinzione di un precedente contratto, € 27.500,00 quale liquidità aggiuntiva; € 1.008,00 per il finanziamento di una polizza assicurativa (doc. 5 - 6). Con il medesimo contratto, inoltre, venivano finanziate anche le spese istruttorie pari ad € 300,00 per un totale capitale finanziato, dunque, pari ad € 31.184,00 (cfr. doc. 5).

Il rimborso del prestito, con interessi al tasso fisso dell'8,90% (TAN), è stato previsto in 84 rate mensili di € 500,14 ciascuna (la prima incrementata dall'imposta di bollo ex lege dovuta nella misura di € 16,00) a decorrere dal 15.5.2019 oltre al pagamento di spese di incasso rata pari ad € 1,00/mese.

Il TAEG (dettato ai fini trasparenza calcolato con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi di legge del D.M Tesoro 6 maggio 2000) è stato indicato nella misura del 9,70%, mentre il TEG ai fini della legge n. 108/96 risultava pari, al momento della sottoscrizione, al 9,68%, senza computare l'imposta sostitutiva perché espressamente esclusa dall'art. 644 c.p., né la polizza assicurativa finanziata, perché non diretta alla copertura del rischio di credito.

Entrambi i contratti prevedono una disciplina comune sui ritardi di pagamento (art. 11) e la decadenza dal beneficio del termine (art. 12). In particolare, per i ritardi, l'art. 11 prevede che "in caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere a [REDACTED] oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" [...], a seguito di: a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti da [REDACTED] e/o da enti esterni incaricati da [REDACTED], b) eventuali interventi legali", sostanzialmente consistenti in rimborsi per le spese di intervento effettivamente sostenute, pari a una quota percentuale dell'insoluto: "in caso di modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto corrente: • per primo insoluto, 12% dell'importo scaduto; • per ciascuno dei successivi insoluti, 20% dell'importo scaduto. Addebito minimo pari ad

euro 10,00 (euro 5,00 in caso di importo rata insoluto minore o uguale ad euro 15,00) e addebito massimo pari ad euro 90,00. - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da

██████████
In caso di decadenza dal beneficio del termine, l'art. 12 prevede invece l'obbligo del Cliente di versare a ██████████ in unica soluzione, oltre al capitale residuo e agli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate e le spese per gli eventuali interventi di recupero, anche "gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile" nella misura dell'1% mensile (12% annuo). Le "Informazioni europee di base", anche in tal caso, prevedono l'addebito dei seguenti importi: "- per indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine);

- per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da ██████████

- gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile".

2. TAEG. La prima contestazione dell'attrice, su entrambi i contratti, verte sulla "errata indicazione del TAEG", poiché essa sostiene che il costo della copertura assicurativa accesa, in entrambi i casi, sia stato indebitamente escluso.

Il TAEG è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.

Riguardando ogni pagamento previsto, a qualsiasi titolo (eccettuati i costi esclusi) e quale che sia la scadenza prevista, il TAEG svolge una fondamentale funzione di informazione alla clientela:

- riduce a un unico dato di sintesi il costo globale del credito, espresso su base annua;
- rende omogenee tra loro, e quindi comparabili, offerte di credito diverse, dello stesso o di altri intermediari, riguardanti prodotti della medesima specie e con caratteristiche (ammontare, durata, garanzie ecc.) identiche o simili;
- deve essere conseguentemente indicato non soltanto nel contratto e-o nel documento di sintesi allegato al contratto, ma prima ancora negli annunci pubblicitari e nel documento di sintesi che il cliente ha diritto di farsi consegnare prima della conclusione del contratto.

In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici:

- che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di

credito. Vedi oggi art. 19 comma 3 dir. 2008/48/CE: “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”. Analogamente, in precedenza, D.M. Tesoro 8.7.1992;

- che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).

Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell’inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione (ad es. accollo, restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).

Nell’impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2008/48), recepita con d.lgs. 13.8.2010 n. 141, il “costo totale del credito” rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (art. 121 co.1 lett. e); il TAEG include oggi “anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (art. 121 co. 2). Il co. 3 dell’art. 121 ha infine attribuito alla Banca d’Italia il potere di stabilire, in conformità alle deliberazioni del CICR, “le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.

Banca d’Italia ha esercitato questo potere con le cit. disposizioni sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 9.2.2011, stabilendo nella Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, che “il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” (§ 4.2.4.) e che questa medesima disciplina si applichi anche, al di fuori del credito ai consumatori, per il calcolo del TAEG riguardante “i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio” (Sez. II, § 8).

Per quanto attiene agli effetti, la normativa sul credito ai consumatori, e specificamente l'art. 125-bis TUB, regola espressamente le conseguenze di un'omessa o inesatta rappresentazione del TAEG, prevedendo la nullità delle "clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124" (comma 6) e che "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese [...]".

Poiché i premi assicurativi rientrano nel "costo totale del credito", e quindi devono essere considerati ai fini del TAEG, "se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121 co. 2) s'è posta la questione di individuare criteri affidabili, per distinguere tra polizze obbligatorie e facoltative. Il condiviso orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, escluse le ipotesi estreme, nell'uno e nell'altro senso, di ritenere cioè obbligatoria qualsiasi polizza assicurativa coeva al contratto, ciò che contraddice la previsione di legge, che richiede un nesso di strumentalità tra accensione della polizza e conclusione del contratto di credito (in assoluto o a certe condizioni), o di ritenere al contrario facoltativa qualunque polizza dichiarata come tale dalle parti, ciò che contraddice l'evidente imperatività della disciplina e quindi la sua indisponibilità da parte dell'intermediario, ha affermato che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti

l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento' (ABF Collegio coordinamento 12.9.2017 n. 10621).

In particolare, la prova liberatoria dell'intermediario, che impedisce la riqualificazione della polizza assicurativa quale servizio accessorio obbligatorio, per concludere il contratto di credito o concluderlo alle condizioni concretamente offerte, consiste nella prova di "aver offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione. In tal caso, infatti, appare chiara non soltanto la facoltà del cliente di stipulare o non stipulare il servizio accessorio (che, quindi, non potrà considerarsi necessario 'per ottenere il credito' per mera volontà del finanziatore), ma anche l'indipendenza funzionale del contratto di finanziamento rispetto al contratto di assicurazione, che, di conseguenza, non potrà essere considerato obbligatorio neppure per ottenere 'il credito (...) alle condizioni offerte'. Del pari, l'intermediario può dimostrare di avere concesso altri finanziamenti a condizioni analoghe a quelle offerte al debitore-assicurato, pur in assenza di una polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi lo stesso merito creditizio. L'erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con un merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi, infatti, un chiaro indice in favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che, alla luce della prassi seguita dall'intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito e per la determinazione delle condizioni offerte" (ABF 10621/2017, cit.)

La successiva pronuncia del Collegio di coordinamento ABF, 26.7.2018 n. 16291, pur vertendo in tema di usura e non di trasparenza delle condizioni contrattuali nel credito ai consumatori, si riallaccia a questa giurisprudenza e offre un'interessante griglia per la comparazione tra due offerte di credito, al fine di giudicare l'identità/differenza di condizioni. In particolare, si legge in questa pronuncia che "- è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; - è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti; - i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3 mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti 'comparativi', almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati)".

Inoltre, prosegue la decisione n. 16291/2018, “la verifica dei suddetti ‘scostamenti’ non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l’impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione). Quanto alla prova di ‘aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza’, l’aver offerto lo stesso TAN comprova l’offerta delle stesse condizioni senza polizza”.

2.1. Riguardo al contratto n. 21171043 del 25.7.2019 esistono questi plurimi e convergenti elementi che, secondo le convincenti regole di giudizio elaborate dall’ABF, depongono in modo univoco per la non obbligatorietà della polizza:

- sia le Informazioni europee di base, sia il contratto definiscono espressamente la polizza come facoltativa; i caratteri cubitali soddisfano l’esigenza informativa del cliente e consentono di interpretare la sottoscrizione della polizza come sintomatica di una libera scelta

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l’importo del premio assicurativo non sarà finanziato

- la polizza assicurativa prevede la facoltà di recesso entro 60 gg. dalla stipulazione (doc. 3 conv., pag. 9 di 78 e passim), con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento preveda il diritto della Banca di pretendere una garanzia sostitutiva o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
- la convenuta ha offerto altresì la prova comparativa, producendo in giudizio (doc. 8) altri due contratti che sono utilmente confrontabili con quello concluso dall’attrice, perché presentano scostamenti che rientrano nel range di oscillazione consentito da ABF 26.7.2018 n. 1629, ossia. 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3

mesi e risultano dichiaratamente (pag. 2 e 9 di 13) privi di coperture assicurative.

21171043	29/07/2019	10.708,47	72	10,50	Rischio alto	SI
21171937	29/07/2019	10.100,00	60	10,50	Rischio alto	NO
21143842	25/07/2019	12.240,00	72	10,50	Rischio alto	NO

In rosso il contratto stipulato dalla [REDACTED]

2.2. Con riguardo al contratto n. [REDACTED] gli elementi sono sostanzialmente i medesimi:

- Informazioni europee di base e contratto definiscono espressamente la polizza come facoltativa, anche in tal caso a caratteri cubitali;
- anche in tal caso [REDACTED] ha offerto la prova comparativa della facoltatività della polizza, tramite produzione in giudizio di altri due contratti (doc. 9 conv.), che hanno condizioni simili e non contengono la previsione della polizza

C_PRAT	D_LIQUID	CAPIT	N_RATE	TAN	Rating	polizza
20615353	04/04/2019	31.184,00	84	8,90	Rischio alto	SI
20612615	03/04/2019	24327,00	84	8,90	Rischio alto	NO
20609071	03/04/2019	30.300,00	84	8,90	Rischio alto	NO

In rosso il contratto stipulato dalla sig. [REDACTED]

- ulteriore, specifico motivo di facoltatività si trae dalle sue caratteristiche. Si tratta infatti di un'assicurazione danni, denominata "Personal Protection Plus", di tipo sanitario, che copre "i rischi alla persona a seguito di malattia o infortunio" e assicura "assistenza domiciliare", "indennizzo per intervento chirurgico" in una misura prestabilita, variabile secondo la classe di gravità dell'intervento, "diaria da ricovero e ingessatura"; l'ammontare degli indennizzi dovuti non è in generale collegato al credito e nemmeno può affermarsi che l'intermediario sia stato indicato come beneficiario delle prestazioni. In definitiva, non sussiste, salvo la contestualità, alcuno degli elementi indiziari che la giurisprudenza utilizza per qualificare la polizza come richiesta per contrarre il finanziamento o contrarlo alle condizioni date.

3. Usura.

Ai fini dell'elaborazione del tasso medio effettivo globale (TEGM), da cui ricavare aritmeticamente "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", e della verifica (TEG) da parte del singolo contratto di credito del rispetto del limite di legge, risultante dal D.M. pubblicato e vigente nel

trimestre di accensione del finanziamento, le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al tempo della stipulazione considerano (§ C.4, n. 5) come costi inclusi “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

Per contro, come si legge in nota, “i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento”.

La nozione accolta di polizza collegata all'erogazione del credito è evidentemente più ampia di quella adottata ai fini del TAEG, poiché comprende, oltre alle polizze obbligatorie (“per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”), anche quelle facoltative, se “intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore” e contestuali alla concessione del finanziamento. Per contro, la sola contestualità non è sufficiente ad affermare che la polizza è collegata all'erogazione del credito, se essa “non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito”.

3.1. Al contratto n. ██████████ del 25.7.2019 è collegata una polizza assicurativa Credito Protetto ██████████ contestuale alla stipulazione del finanziamento, a copertura dei rischi “decesso tutte cause, invalidità permanente da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero da infortunio o malattia”, dichiaratamente a garanzia del finanziamento.

L'attrice confonde ripetutamente il TAEG, richiesto ai fini della trasparenza, col TEG, previsto dalla legge n. 108/96, e pretende di sommare al TEG indicato dall'intermediario in contratto (14,15%) il peso della polizza assicurativa, che essa indica (usando la perizia di parte doc. 1 att.) nel 5,08%, con conseguente superamento del limite di legge vigente razione temporis.

Tuttavia, il pagamento del premio è stato finanziato e quindi diluito sull'intera durata contrattuale, come quota parte delle rate, anziché pagato dall'attrice in unica soluzione, con mezzi propri, alla stipulazione, come sembra implicitamente supporre il perito dell'attrice. Inoltre, è evidente che il TEG indicato dall'intermediario “ai sensi della normativa in materia d'usura” (14,15%), essendo superiore al TAEG (12,14%), non può che comprendere il costo del premio assicurativo finanziato

dall'intermediario, che non deve pertanto essere conteggiato una seconda volta, come invece artatamente pretende l'attrice, al fine di presentare il contratto come usurario.

3.2. La polizza assicurativa stipulata contestualmente al contratto n. 20615353 del 4.4.2019 è, come ricordato sopra, una polizza di tipo sanitario, che non serve ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito e non deve essere computata nel TEG, che l'intermediario ha indicato nella misura del 9,68% e quindi sostanzialmente in linea col TAEG (9,70%), meno l'imposta di bollo (notoriamente non rilevante ai fini di usura ex art. 644 c.p.).

4. (Segue). Mora e oneri eventuali.

Ancora in punto usura, l'attrice contesta, su entrambi i contratti di finanziamento, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio del 12% annuo, per il caso di decadenza dal beneficio del termine, oltre al possibile addebito delle spese di recupero del credito, per il caso di interventi stragiudiziali o legali effettivamente sostenuti.

La domanda è infondata.

Il dato normativo dell'art. 2 comma 1 della legge n. 108 prescrive che il tasso medio sia, oltre che "effettivo in ragione d'anno", anche onnicomprensivo. Per conseguenza, anche il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 4), derivato aritmeticamente dal tasso medio, dovrebbe ritenersi onnicomprensivo e comprendere tutti i costi del credito: compresi gli interessi di mora, senza maggiorazioni.

Nondimeno, la giur. di legittimità, da ultimo con Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, ha concluso il dibattito aperto sul punto e statuito i seguenti principi di diritto: "la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario [...] donde la formula TEGM più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

Il punto è trattato al § 7.i della motivazione, ove la Corte argomenta che "è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e incertus quando del pagamento [...] onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili [...]. Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti anti-usura" e al § 7.ii dove la Corte argomenta che "l'esigenza del rispetto del principio di

simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali” e prosegue riconoscendo “significatività” al dato di 2,1 p.p., pur rilevato in anni precedenti (rectius, una tantum nel 2001), perché “all’evidenza reputato ancora attuale dall’autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure a fini conoscitivi, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del TEGM”.

È altresì evidente che Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, come altre precedenti pronunce delle sezioni semplici (cfr. Cass. 21470/17; Cass. 17447/19; Cass. 26286/19), pur utilizzando il tasso soglia “rettificato”, non considera l’interesse di mora nel coacervo dei “costi inerenti all’erogazione del credito”, né sul piano della fattispecie, poiché il confronto si svolge tra il solo tasso semplice di mora e il tasso soglia rettificato, né sul piano degli effetti giuridici, poiché l’eventuale superamento del limite di legge comporta la nullità del solo tasso di mora, fermo “il prezzo del denaro”, e l’applicazione, in sua vece, del tasso corrispettivo.

Il punto è trattato al § 7.iv della motivazione: “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti [...] una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 cod. civ., commisurato [...] alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola sugli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l’applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art. 1224 cod. civ., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti”.

Nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio, pari all’1% mensile (12% annuo) è inferiore al tasso soglia di entrambi i contratti, rispettivamente del 16,4375% (contratto ██████████) e del 16,05% (contratto n. ██████████), e non può in alcun modo cumularsi con il tasso di interesse corrispettivo perché è calcolato sul solo capitale compreso nel debito scaduto e dovuto (vedi sopra § 1) soltanto per

il caso di decadenza dal beneficio del termine, ossia quando il pagamento degli interessi corrispettivi, legati al piano di ammortamento del mutuo, è cessato.

Il giudizio non può essere modificato per effetto degli oneri eventuali di recupero, collegati all'entità dell'insoluto, e dei quali non è nemmeno allegata la pretesa, dal lato dell'intermediario.

5. Ammortamento alla francese. Determinatezza delle condizioni contrattuali.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, entrambi i contratti prevedono, nella parte delle "Informazioni europee di base", oltre al numero di rate mensili e al loro ammontare costante, che "trova applicazione l'art. 1194 c.c.. Il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese; [...] - l'importo di ciascuna rata, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, sarà maggiorato delle spese di incasso e di gestione pratica [...]".

L'attrice contesta l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese, a rata costante, come fonte di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 117 TUB, e altresì come fonte di anatocismo vietato dagli artt. 821 e 1283 c.c.. Entrambe queste domande sono infondate.

Il piano di ammortamento a rata costante ("francese") prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.

Dato il capitale (C), il tasso di interesse periodale (i) e il numero di periodi di ammortamento (n), l'importo della rata costante (R) secondo il metodo francese è universalmente calcolato secondo la formula

$$R = C \frac{i}{1 - 1/(1 + i)^n}$$

Poiché il tempo (" n ") è esponente e non fattore, nella determinazione della rata costante è implicito l'uso della legge di capitalizzazione composta per il calcolo della rata.

Nella specie, le condizioni economiche sono determinate in modo univoco, visto che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari a risolvere l'equazione che precede, ossia capitale iniziale (C), tasso di interessi nominale (i), numero di rate (n) e la soluzione dell'equazione, ossia la rata fissa (R) di € 200,82 sul contratto n. [REDACTED] e di € 500,14 sul contratto n. [REDACTED]

Pertanto, la coerenza degli elementi contrattuali non consente alcun dubbio circa il fatto che la formula applicabile sia quella che precede, né consente di ricostruire o anche soltanto ipotizzare un piano di rimborso del finanziamento differente.

Il metodo di ammortamento, corrente nella pratica e usato anche nei contratti di mutuo all'odierno esame, calcola la quota degli interessi di ammortamento, a ogni scadenza, sul capitale "iniziale" (i.e. all'inizio di ciascun periodo) ancora in godimento al mutuatario e in base al tasso di interesse di periodo.

Poiché "trova applicazione l'art. 1194 c.c.", come si legge nelle "informazioni", ciò vuol dire che la quota capitale è determinata, a ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo. Nell'invarianza della rata, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale. Questo piano di ammortamento comporta la scadenza e il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto al termine finale dell'operazione e comunque al rimborso del capitale che li ha generati.

Questa caratteristica è di piana evidenza, ove si consideri che l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale "iniziale" e che soltanto una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo "finale" (i.e. al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza a sua volta scadere ed essere disponibile per il rimborso.

Ai contratti non è allegata la c.d. tabella di ammortamento, contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico. Al contempo, l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della tabella stessa, come documento contrattuale, secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433). Cfr. anche Corte di Giustizia UE 9.11.2016, causa C-42/15, *Home Credit Slovakia*, secondo cui "l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale".

6. (Segue). Capitalizzazione composta.

È stato correttamente osservato che la formula di calcolo della rata costante, ai fini della costruzione del piano di ammortamento francese, non comporta di necessità che la quota interessi sia calcolata sul capitale residuo e che, nell'invarianza dei dati economici del contratto (capitale, tasso, ammontare della

rata, numero di periodi) è possibile costruire un diverso piano di ammortamento – speculare al primo – calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere o che in altri termini ciascuna rata comprenda una quota di capitale e gli interessi maturati su quello stesso capitale, dall'accensione del prestito fino all'integrale rimborso e portando in evidenza il meccanismo dell'interesse composto.

Considerando che il montante a scadenza (somma di capitale e interessi) di un capitale produttivo di interessi composti è dato dalla formula $M = C \cdot (1+i)^t$ e che la quota capitale è determinata per conseguenza come $C = M / (1+i)^t$ si ha:

- per “ t ” (tempo) superiore a 1, la progressione geometrica del debito per interessi; specificamente, dato un tasso nominale (i) del 10% annuo, il denominatore $(1+i)^t$ assume i valori di 1,1 per $t = 1$; di 1,21 per $t = 2$; di 1,331 per $t = 3$, di 1,4641 per $t = 4$ ecc.;
- poiché la rata resta costante, la progressione geometrica dell'interesse implica il rimborso di quote capitali decrescenti, nondimeno produttive di interessi in proporzione sempre maggiori, in ragione del meccanismo dell'interesse composto.

Evidente peraltro che i due piani di ammortamento, in disparte la diversa – e per così dire speculare – composizione delle rate, per quote interessi e capitale, sono per ogni altro riguardo perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario:

- identico è il capitale erogato;
- identica è la rata, determinata come sopra, a partire dai dati noti del capitale, del tasso di interesse, del numero di periodi di ammortamento;
- identico è per conseguenza il monte-interessi di ammortamento che il capitale è idoneo a produrre.

A partire da queste premesse, specificamente dalla composizione della rata che lascia in evidenza il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), si argomenta che la ragione del divieto di anatocismo consiste nella creazione di un argine alla progressione esponenziale del debito per interessi; che tale progressione esponenziale dipende dalla legge di capitalizzazione composta; che conseguentemente l'art. 1283 c.c. debba applicarsi, come norma materiale, anche per il tramite della frode alla legge ex art. 1344 c.c., non soltanto alla fattispecie regolata, ma a ogni altra convenzione (anteriore alla scadenza) che realizzi un risultato economicamente equivalente, di produzione di interessi su interessi. Quest'orientamento muove tuttavia dal fraintendimento della fattispecie e della *ratio legis* del divieto.

Nel fraseggio dell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per

interessi che la legge, in generale, vieta di assumere. Se si considera che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) “se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

La più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell’ultimo ventennio, ossia la dichiarazione di nullità della clausola del c/c bancario che prevede la chiusura trimestrale del c/c “anche solo saltuariamente debitore”, ha allargato il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. – l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato – ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo alla chiusura.

Si intenda “l’interesse scaduto” ai fini dell’art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, secondo la periodicità delle rate prevista nel contratto (mensile, trimestrale, annuale o per ipotesi ultra-annuale). Non si dà quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori, salvo il caso della mora, un tempo ammesso dall’art. 3 delibera CICR 9.2.2000.

La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c..

Si assume però che tale disposizione, mentre vieta specificamente taluni fenomeni anatocistici, sia nondimeno suscettibile di generalizzarsi in una regola generale di divieto, avente a oggetto una determinata tecnica di matematica finanziaria, consistente appunto nella legge di capitalizzazione composta, connotata dalla progressione geometrica (esponenziale) degli interessi.

Questa generalizzazione tralascia, tuttavia, di considerare che il divieto riguarda i soli interessi “scaduti”, nel senso che è stato precisato, e soprattutto non considera le due eccezioni testualmente previste al divieto (salvi imprecisati “usi contrari”) – la domanda giudiziale, la convenzione posteriore alla scadenza – che spiegano e confermano la regola.

In base alla prima, la facoltà del creditore di pretendere, con autonoma e specifica domanda (Cass. sez. un. 14.10.1998 n. 10156), il pagamento di interessi moratori sugli interessi scaduti esclude a contrario che tale pretesa possa ricondursi alla *interpellatio*, di regola idonea a costituire il debitore in mora (art. 1219 c.c.), o al *dies interpellat pro homine* (art. 1219 n. 3 c.c.), ove pure ne ricorrano i presupposti. In altri termini, al creditore è impedito, in ossequio a un canone di solidarietà nell'esecuzione dell'obbligazione, di "lasciar correre" interessi di mora sugli interessi primari scaduti, profittando dell'impotenza del debitore a pagare.

La seconda eccezione consente al debitore di convenire col suo creditore una dilazione di pagamento degli interessi (se "dovuti" per almeno sei mesi) o altra forma di concessione di credito che comporti l'assimilazione dell'interesse primario scaduto al debito per capitale e quindi la sua idoneità a produrre interessi anatocistici, e vieta a contrario la convenzione anteriore.

Evidentemente, la legge della capitalizzazione composta, o l'effetto indotto della progressione geometrica degli interessi, non possono costituire la ratio del divieto, poiché lo stesso meccanismo anatocistico s'applica invece alla convenzione posteriore (valida). Il discrimine tra il caso ammesso (convenzione posteriore) e quello vietato (convenzione anteriore) consiste dunque nel diverso momento in cui l'obbligazione anatocistica è assunta, se prima o dopo la scadenza dell'interesse primario.

Vietando la convenzione anteriore, l'art. 1283 impedisce al debitore di impegnarsi "ora per allora" al pagamento di interessi anatocistici sugli interessi primari scaduti prima che l'obbligazione sia scaduta, ossia lo tutela contro una promessa fatta con leggerezza, confidando sulla possibilità (futura) di adempiere alla scadenza, promessa che l'ordinamento giudica rischiosa perché le conseguenze del suo impegno – quale sarà il ritardo di pagamento, quale il "delta" di interessi anatocistici maturando – sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati. L'eccezione al divieto conferma questa ratio: dopo che l'interesse primario è scaduto, la convenzione anatocistica è ammessa perché il debitore è (o deve ritenersi) in condizione di avere piena coscienza delle sue possibilità e limiti e quindi è in grado di calcolare le conseguenze di un impegno anatocistico.

Sotto questo profilo, la *ratio legis* del divieto di anatocismo s'avvicina a quella del divieto di patto commissorio, che costituisce come l'art. 1283 c.c. altro storico presidio dell'integrità della sfera giuridica del debitore, contro il rischio di convenzioni eccessivamente onerose e "in odore" di usura. L'eccessiva onerosità della convenzione commissoria consiste, specificamente, nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento in cui si verifichi l'inadempimento e l'ammontare del debito non adempiuto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ormai ammesso la validità della clausola marciana, che assicura che "il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore" (Cass.

28.1.2015 n. 1625). Il pericolo di sproporzione è tuttavia rilevante come causa di nullità della convenzione commissoria soltanto se essa è anteriore al verificarsi dell'inadempimento, poiché l'art. 2744 c.c. non consente alle parti di convenire che "il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito", ma non osta invece ad ammettere che "il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti al fine di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza" (Cass. 12.11.1982 n. 6005; Cass. 5.6.2001 n. 7585; Cass. 6.10.2004 n. 19950; Cass. 28.6.2006 n. 14903) e ciò in quanto la dazione in pagamento è espressamente ammessa per valida anche se il bene trasferito è "di valore maggiore" (art. 1197).

In definitiva, la ratio del divieto non riposa in una generica sfiducia del codice civile nei confronti di una tecnica di matematica finanziaria, ma nella preoccupazione, certamente più "terrena" e coerente con la vocazione della legge, di evitare di esporre il debitore, colto in un momento di debolezza finanziaria – l'interesse scade senza essere pagato –, al pericolo di una crescita indefinita e senza limiti degli interessi composti.

L'uso della capitalizzazione composta nella determinazione della rata di mutuo è stato avvicinato all'art. 1283 c.c., poiché comporterebbe a parità di tutti gli altri elementi (capitale, tasso di interessi, numero di periodi) una rata e per conseguenza un debito per interessi più elevati. Ad esempio, è certamente vero che un capitale di 1.000 euro, al tasso del 10% con scadenza biennale, genera 200 euro di interessi in capitalizzazione semplice e 210 in capitalizzazione composta, dovendosi tenere conto in quest'ultimo caso degli interessi maturati alla scadenza del primo anno.

Questa comparazione non è tuttavia possibile, perché i tassi d'interesse utilizzati hanno in comune soltanto il numero assoluto (10%), ma, utilizzando due diversi regimi di capitalizzazione, ossia unità di misura, non sono finanziariamente equivalenti, secondo la nota formula $[(1+i)^t - 1]/t$ e ciò rende inutile e fuorviante il confronto.

Utilizzando, invece, due tassi finanziariamente equivalenti, nell'esempio dato il 10% composto e il 10,50% semplice (sul biennio), si constata che il regime composto non genera un maggior onere finanziario rispetto al regime semplice (in entrambi i casi, 210 euro) e quindi l'art. 1283 c.c. è evocato a sproposito per colpire un'operazione finanziaria, in regime composto, perfettamente equivalente all'altra pienamente lecita, in regime semplice.

La questione, se sia più oneroso a parità di elementi il regime semplice o quello composto, si rivela quindi mal posta, al limite dell'illogicità, così come appare illogico chiedersi se, dato un percorso definito A-B, si percorra più strada, usando come unità di misura il miglio terrestre oppure il

chilometro. Volendo spingere oltre questo ragionamento, tutti converranno che è inutile confrontare numeri “assoluti”, poiché 1 miglio terrestre per definizione non equivale a 1 chilometro (1 miglio = 1,6 km), ma che, se il confronto viene fatto tra grandezze equivalenti (5 miglia = 8 chilometri), la strada percorsa A-B è identica.

In definitiva, come è stato acutamente rilevato in dottrina, il medesimo fenomeno economico – la capitalizzazione composta – ha luogo in contesti giuridici diversi e assume connotati giuridici differenti, a seconda della situazione. Specificamente, con riguardo ai contratti di credito, in particolare al sistema francese per il calcolo della rata costante del mutuo, la capitalizzazione composta è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione”.

La questione non è, quindi, se sia più oneroso il regime semplice o quello composto, ma se il tasso d’interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria, e non sia superiore al limite di remunerazione del denaro, fissato dalla legge n. 108/96. Da queste leggi, tuttavia, come già scritto nell’ordinanza fuori udienza 19.5.2021, non può certo ricavarsi un divieto di uso del regime composto, al fine di esprimere il costo di un finanziamento, visto che sia l’indicatore del TAEG sia il TEG previsto dalla legge n. 108/96 usano pur essi – come l’universalità degli intermediari – il regime composto per il calcolo dei tassi d’interesse, come risulta evidente dalla seguente formula, ove il tempo t è esponente e non fattore.

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}}$$

Non sussiste quindi alcuna *eadem ratio legis*, né alcuna equivalenza di risultati pratici, che consenta l’estensione del divieto di anatocismo al caso, qui in discussione, del mutuo a rata costante. Per l’assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante vedi, in ogni caso, nella giur. di merito edita, con varietà di argomenti Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, App. Torino 21.5.2020 n. 554, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

7. (Segue). Acquisto dei frutti.

Gli artt. 820 e 821 c.c. offrono ancor meno argomenti per un’interpretazione estensiva del divieto di anatocismo. La prima norma, di stampo definitorio, qualifica “frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia” e attribuisce la titolarità del diritto ai frutti al

titolare della cosa (o capitale) concessa in godimento e-o di un diritto minore (ad es. usufrutto) che consente di attribuire a terzi il godimento del bene.

L'art. 821 riguarda l'acquisto dei frutti, sciogliendo due questioni: quali siano le modalità di acquisto dei frutti e a chi appartenga il relativo diritto. Com'è noto, la norma distingue i frutti naturali dai frutti civili. Per quanto concerne i primi, il titolare della cosa acquista i frutti al momento della maturazione (cfr. Cass. sez. un. 5.4.1963 n. 883), mentre il terzo che abbia acquistato dal titolare il relativo diritto, acquista i frutti al momento della loro raccolta ("separazione"). Viceversa, la regola concernente i frutti civili non attribuisce rilevanza al momento della "maturazione", ossia della scadenza dell'obbligazione, ma prevede che i frutti siano acquistati *pro rata temporis* ("giorno per giorno"), in ragione della durata del diritto sulla cosa (o capitale) concessa in godimento. Cfr. tra molte Cass. 7.6.1999 n. 5550 in relazione a un avvicendamento nella proprietà di un immobile concesso in affitto.

Del tutto estranea all'art. 821 c.c. appare la preoccupazione di stabilire una proporzionalità, non già alla "durata del diritto", ma all'ammontare del capitale concesso in godimento, di modo che da questa disposizione non può ricavarsi una preferenza per la progressione dei frutti secondo una ragione aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto) e tanto meno un divieto di interesse composto.

V'è di più. Nella generalità dei casi, il contratto di finanziamento a rimborso graduale prevede scadenze di pagamento degli interessi non superiori all'anno. Noti il capitale e il tasso periodale (mensile ecc.), il calcolo degli interessi di ammortamento non richiede l'uso della capitalizzazione composta, poiché se è vero che in regime composto

$$I = C[(1+i)^t - 1]$$

per valori di t non superiori a 1, ossia per periodi di tempo non superiori all'anno, la formula si riduce a quella dell'interesse semplice, ossia gli interessi maturati sono il prodotto del capitale per il tasso periodale (o per il tasso annuo diviso per il numero di periodi).

Il tasso periodale, l'unico rilevante nella normale operatività contrattuale, rispetta dunque l'art. 1284 c.c., nella parte in cui richiede che l'interesse sia espresso "in ragione d'anno", e non interferisce con l'art. 821 c.c..

8. Spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo d'ufficio in assenza di nota, in misura lievemente inferiore al valore di tariffa (5.200 /26.000), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

9. Istanza ex art. 52 cod. privacy

L'istanza deve respingersi, poiché secondo il condiviso orientamento di legittimità l'istanza di

oscuramento dei dati per “motivi legittimi” non può che prevenire da “un interessato” ossia da una persona fisica (Cass. 13.6.2017 n. 14685) e deve, in ogni caso, trovare fondamento nella natura sensibile del dato e nella particolare delicatezza delle notizie (da ultimo Cass. trib. 7.8.2020 n. 16807).

PQM

Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta tutte le domande dell'attrice e la condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 18 febbraio 2022

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)